

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE MOLO ETS"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss del Codice Civile e del D. Lgs 117/2017, cd. Codice del Terzo Settore, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MOLO ETS".

L'utilizzo nella denominazione della dicitura "ente del terzo settore", anche in acronimo "ETS", è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito "RUNTS", pertanto, in difetto della suddetta iscrizione ne è vietato l'utilizzo.

A seguito della suddetta iscrizione è obbligatorio l'uso dell'acronimo "ETS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Ancona.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello statuto ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie; ai sensi dell'art. 48, comma primo, del Codice del Terzo Settore il rappresentante legale deve dare comunicazione al RUNTS della suddetta istituzione.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati con le modalità previste dal presente Statuto.

FINALITA' E ATTIVITA' GENERALI

ART. 4 – FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è apartitica, ispirata ai principi di democrazia; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di favorire la qualità della vita individuale e collettiva, vitalizzare le comunità e sostenere e promuovere il diritto alla cultura e alla scienza in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 27: ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici"), con l'art. 9 della Costituzione ("la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica") e con le recenti disposizioni delle principali istituzioni culturali e comunitarie. A tale fondamentale finalità si aggiunge quella della promozione e della difesa delle Pari Opportunità attraverso scienza, cultura, sapere.

L'associazione persegue le proprie finalità in ossequio ai principi di democrazia, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come d'altronde previsto dalla Costituzione.

Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

1. Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, primo comma, lettera l del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di produrre, organizzare, programmare attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): produzioni culturali; festival e rassegne;

incontri e presentazioni; workshop, seminari e laboratori; mostre, installazioni, performance artistiche, residenze; convegni; spettacoli dal vivo.

2. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, primo comma, lettera F del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di mettere in atto progetti e attività che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso le attività culturali di cui al punto 1 e altre, specifiche attività come (a titolo esemplificativo e non esaustivo): partecipazione a progetti di rigenerazione; studi e ricerche sul patrimonio culturale e ambientale; catalogazione, gestione, digitalizzazione di beni materiali e immateriali.

3. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, primo comma, lettera D del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone, progressivamente, di sviluppare attività formativa sia all'interno degli ambiti di cui al punto 1, sia attraverso collaborazioni con Istituti scolastici e di formazione, Università e altri centri di ricerca, enti erogatori accreditati per la formazione professionale.

4. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, primo comma, lettera E del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di partecipare alla salvaguardia, al miglioramento e alla razionalizzazione ambientali attraverso buone pratiche nell'ambito delle attività di cui al punto 1 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo materiali di riuso e riciclo, utilizzo materiali e prodotti innovativi eco-sostenibili, adozione di tematiche ambientali per le attività culturali, limitazione del consumo di beni materiali e compensazione di emissioni) e attraverso iniziative dedicate quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): festival dedicati al tema ambientale, seminari, workshop, approfondimento, formazione dedicati al tema ambientale e delle risorse naturali, mostre, happening, convegni dedicati al tema delle risorse naturali.

5. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, primo comma, lettera H del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di favorire, promuovere, produrre e programmare attività di ricerca scientifica attraverso (a titolo esemplificativo e non esaustivo): sessioni di studio, committenza di ricerca, residenze scientifiche; festival, convegni, workshop e laboratori, pubblicazioni, trasmissioni on line.

6. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (art. 5, primo comma, lettera J del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di produrre, ospitare, programmare percorsi e progetti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario (come, ad esempio, web radio, podcast) e di costituire anche a tal fine, dove ritenuto opportuno, redazioni dedicate ai temi del proprio Statuto.

7. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, sociale e religioso (art. 5, primo comma, lettera K del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di sviluppare attività turistiche di interesse culturale, sociale e religioso per perseguire le proprie finalità e attraverso i seguenti mezzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): valorizzazione dei territori in cui si svolgono le attività proprie dell'associazione, percorsi e itinerari turistici connessi ai temi e ai titoli delle proprie attività, collaborazione con enti e istituzioni turistiche nei territori di svolgimento delle attività, progettazione di itinerari speciali nei territori, iniziative culturali e di aggregazione di

interesse turistico (eventi, festival, mostre), produzione di materiale illustrativo, pubblicazioni dedicate a temi turistici in relazione alle finalità dell'associazione.

8. Formazione extra-scolastica (art. 5, primo comma, lettera L del Codice Terzo Settore).

L'associazione si propone di sviluppare progetti con enti e istituzioni pubbliche e private e di svolgere attività e divulgazione nell'ambito della prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo e in contrasto alla povertà educativa, come (a titolo esemplificativo e non esaustivo): corsi, seminari, incontri, laboratori, progetti speciali, progetti di affido culturale.

L'Associazione potrà collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche e private, dalle organizzazioni sindacali e dai partiti e movimenti politici.

Per perseguire i propri fini l'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge e da apposito Decreto Ministeriale. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Potrà esercitare anche, nei limiti consentiti dalla legge, attività commerciali e prestazioni di servizi, destinando eventuali proventi al raggiungimento dello scopo associativo, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali, di utili e di avanzi di gestione sotto ogni forma.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da qualsiasi bene che diverrà di proprietà dell'Associazione per erogazioni, donazioni, lasciti in genere nonché da contributi di ogni tipo erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei Rendiconti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative di ammissione e da quelle di partecipazione annuale;
- dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o da partecipazione ad esse;
- dai proventi delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo associativo ed ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3, del D.Lgs 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni qualunque altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In forza del suddetto divieto il patrimonio dell'associazione, eventuali utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità previste dal presente statuto.

ASSOCIATI - MODALITA' DI AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI

ART. 7 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 8 - MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola.

Il richiedente può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione se non appositamente convocati per deliberare sulle suddette richieste.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Le categorie di associati sono:

- associati fondatori;
- associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.

Sono associati ordinari coloro i quali sono in regola con la quota associativa prevista.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere i componenti delle cariche sociali;
- essere eletti alle cariche sociali se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto;
- votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto del socio minore di età è esercitato dal rappresentante legale secondo le disposizioni del Codice civile.

ART. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo cessa per:

- decesso;
- morosità;
- recesso;

- esclusione.

L'associato che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine si intenderà di diritto escluso dall'Associazione.

L'associato potrà recedere dall'associazione in qualunque momento. Il recesso dovrà essere comunicato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e acquisterà efficacia con il ricevimento della medesima da parte dell'associazione.

L'associato che pone in essere azioni od omissioni lesive delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o più in generale comportamenti contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 11 - I VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 12 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nei limiti individuati dal Codice del terzo settore.

Per quanto non espressamente disciplinato di applica l'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- l'Organo di revisione legale, se nominato.

ART. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è sovrana. Essa è il massimo organo dell'Associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, quando ne sia fatta domanda da almeno 1/10 (un

decimo) degli associati o quando se ne ravvisi la necessità. Ne caso in cui l'organo amministrativo non provveda la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'avviso di convocazione, contenente giorno, ora, luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente le modalità di collegamento audio/video, è comunicato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni antecedenti l'adunanza, al recapito comunicato dall'associato all'associazione e annotato nel libro degli associati.

L'avviso di convocazione può indicare anche un data di seconda convocazione che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o dal soggetto nominato a maggioranza dall'assemblea.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa; il diritto di voto del socio minore di età è esercitato dal legale rappresentante secondo le disposizioni del codice civile.

Ogni associato con diritto di voto ha diritto a un voto.

L'associato con diritto di voto può essere rappresentato da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino a tre associati. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto a scrutinio segreto.

L'elezione degli organi sociali può essere disciplinata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno esservi candidati alle elezioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

ART. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e di revisione legale;
- c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 16 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è validamente costituita quando interviene almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. I suoi componenti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza dello status di associato o decesso di un membro del Consiglio, se il Consiglio stesso rimane composto da un numero di consiglieri inferiore al minimo, deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea degli associati per provvedere alla sua sostituzione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di età. In apertura di riunione viene nominato tra i presenti un segretario deputato alla redazione del verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare delle quote di ammissione e di partecipazione annuale. Si riunisce inoltre su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso comunicato agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità audio/video alle stesse condizioni previste dal presente statuto per lo svolgimento dell'assemblea degli associati secondo tale modalità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti e di stipulare atti e contratti di ogni genere riguardanti le attività e la vita sociale della stessa. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;

- assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli associati aderenti durante attività sociali;

- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso gli associati, che si dovessero rendere necessari anche per il mancato rispetto del regolamento interno;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati (almeno una volta all'anno) e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dagli associati con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto;
- programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definirne tipologia e modalità di svolgimento e documentarne il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- nominare eventuali collaboratori e professionisti chiamati a collaborare con l'Associazione, siano essi estranei o interni all'Associazione stessa.
- decidere l'ammontare dei compensi dovuti ai collaboratori ed a tutte le persone o Enti chiamati a collaborare con l'Associazione, nonché l'ammontare dei rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche sue funzioni ad alcuni suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'assemblea.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i componenti del consiglio direttivo; dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione e la rappresenta legalmente, di fronte a terzi ed in giudizio. Può effettuare pagamenti e riscossioni in nome e per conto dell'Associazione ed in questa attività potrà essere coadiuvato dal Tesoriere. Rilascia quietanza liberatoria per le donazioni e le sovvenzioni di enti pubblici.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

ART. 19 - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio Direttivo; è responsabile per i singoli atti compiuti in assenza del Presidente.

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro soci.

Il Tesoriere compie tutti gli atti della gestione finanziaria ordinaria, autorizza le spese di ordinaria amministrazione, aggiorna la contabilità, predispone i bilanci e le relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'associazione può nominare un organo di controllo, collegiale o monocratico, tra i soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile. La nomina è obbligatoria nelle ipotesi disciplinate all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, anche monocratico, rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Se collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 c.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo, avendone i requisiti, può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un apposito organo.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della funzione.

ART. 21 - ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

LIBRI SOCIALI - BILANCIO - DEVOLUZIONE

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'associazione consegua entrate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In entrambi i casi il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Dlgs 117/2017.

Il documento è predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventigiorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ART. 24 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – RINVIO

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare al d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), alle norme del codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: PAOLO MARASCA - MONICA CARESTIA - SAURO ROMOLI - ELEONORA BIGELLI - ROBERTA FURLANI - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 15 gennaio 2024, nel mio studio in via Marsala n. 12.